



Determina n. 10_2025 del 30/09/2025

Decisione a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera B) del D.lgs. n. 36/2023 del servizio di Copertura Assicurativa Cumulativa Enti Pubblici_Infortuni – CIG B870BC47AA.

II RUP

PREMESSO che il 30/09/2025 scade la Polizza Assicurativa Cumulativa Enti Pubblici_Infortuni a copertura dell'attività svolta dai membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Disciplina e dal personale dipendente dell'Ente;

RILEVATA, pertanto, l'esigenza di procedere con il rinnovo dei servizi assicurativi in parola per garantirne la continuità;

RITENUTO di estendere la copertura anche ai componenti di commissioni/gruppi di lavoro, rappresentanti c/o sedi istituzionali (e non) nominati dal Consiglio Direttivo per lo svolgimento di incarichi per conto del Collegio;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico/finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO ALTRESI' che, ai sensi del citato art. 17, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: copertura assicurativa cumulativa Enti Pubblici_infortuni dell'Ente;
- importo del contratto: complessivi € 1.257,00;
- durata del contratto: annuale a decorrere dal 30/09/2025;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 con richiesta di un solo preventivo;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RILEVATO ALTRESI' che:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di

importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;

- che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

RILEVATO che l'art. 25 D.lgs. n. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui l'Ente può procedere avvalendosi, in via transitoria, dell'interfaccia web della piattaforma PCP di ANAC per l'acquisizione del CIG e l'invio della scheda AD5;

PRECISATO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs.



36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

TENUTO CONTO che,

- il servizio di intermediazione assicurativa non comporta oneri per l'Ente, né presenti né futuri, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i relativi contratti e sarà costituita da una provvigione calcolata sui premi annuali netti delle polizze stipulate;
- in ragione dell'ammontare complessivo dei premi assicurativi annui dell'Ente, da considerare quale base di riferimento per il calcolo delle provvigioni vigenti (percentuale media del 10%), il valore presunto del servizio annuale di intermediazione assicurativa rientra in un *range* tra € 600,00 e €1.200,00 (10% dei premi complessivi annui previsti nell'esercizio corrente nel valore minimo e tenuto conto di affidamenti pluriennali con impegni di spesa su successivi esercizi finanziari nel valore massimo);
- è consentito derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

DATO ATTO che in data 03/09/2025 a mezzo posta elettronica è stato richiesto un preventivo ai seguenti operatori economici:

- MARSH S.p.A. con sede legale a Milano in v.le Bodio n. 33 CF/P.IVA 01699520159;
- Romano Benedetti s.a.s. con sede legale a Trento in via del Brennero n. 52 - CF/P.IVA 02001320221;

VISTI i preventivi pervenuti dai seguenti operatori economici:

- MARSH S.p.A.;
- Romano Benedetti s.a.s.;

RITENUTO di affidare alla società Romano Benedetti s.a.s. con sede legale a Trento in via del Brennero n. 52 - CF/P.IVA 02001320221 il servizio in parola per un importo complessivo del premio pari a € 1.500,00 in quanto il prodotto proposto è risultato il più rispondente alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTI

- il documento di programmazione esigenze dell'Ente relativamente ai fabbisogni per l'anno 2025 adottato con delibera n. 15/24_10 del 28/11/2024;
- la delibera n. 15/24_09 del 28/11/2024 che ha nominato il RUP nella persona di Cornella Manuel, Consigliere Tesoriere;
- la delibera n. 15/24_03 del 28/11/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025;
- il *Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie* adottato con delibera n. 15/24_08 del

28/11/2024;

- il *Regolamento di amministrazione e contabilità* dell'Ente adottato con delibera di Consiglio del 19.12.2002 e s.m.i.;

-la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

-il D.lgs. n. 36/2023;

-le specifiche riferite ai *Contratti nel settore assicurativo* contenute nelle *Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari* ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, aggiornate con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023;

ACQUISITO il parere favorevole alla richiesta di variazioni al bilancio di previsione 2025 rilasciato dal Revisore in data 17 settembre 2025;

ACCERTATO che l'importo del contratto è stato ricompreso nel bilancio preventivo 2025, come voce di costo da imputare nel CAPITOLO 11 001 0002 – ASSICURAZIONI e che, pertanto, sussiste la disponibilità finanziaria per accogliere la spesa per l'affidamento del servizio in esame;

DATO ATTO

-che per il predetto servizio è stato acquisito il CIG B870BC47AA tramite piattaforma PCP di ANAC e inviata scheda AD5;

-che trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

ACCERTATO che il RUP non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 16 del Codice, dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

DETERMINA

DI AFFIDARE il servizio annuale in parola alla società **Romano Benedetti s.a.s.** con sede legale a Trento in via del Brennero n. 52 - CF/P.IVA 02001320221 per un importo pari a complessivi **€ 1.257,00**, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

DI DISPORRE che, alla presente determinazione, seguirà apposito contratto in forma scritta a pena di nullità in modalità elettronica anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.

DI IMPEGNARE la somma pari ad **€ 1.257,00** (milleduecentocinquantesetteeuro/00) onnicomprensivi, a favore di Romano Benedetti s.a.s. da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2025, sul CAPITOLO 11 001 0002 – ASSICURAZIONI.



DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa entro i termini stabiliti per l'attivazione della polizza ed in seguito ad accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

DI PRECISARE che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione;

Trento, 30/09/2025.

Il Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2023:
geom. Manuel Cornella - Consigliere Tesoriere

Documento firmato in originale agli atti.